



## Norma approvata dall'assemblea straordinaria del 27 novembre 2015

Al fine di limitare la diffusa abitudine di versare le quote in ritardo che oltre a costituire mancanza di rispetto nei riguardi dei Soci che rispettano la scadenza, comporta un danno economico al Circolo, e un notevole aggravio di lavoro amministrativo si decide si stabile una mora in caso di ritardato pagamento.

Le quote sociali sono versate in soluzione unica di norma entro il 31 marzo di ogni anno.

Oltre tale termine e fino al 31 dicembre dell'anno in corso, sarà applicata per i ritardatari, una mora di € 50.

Oltre tale termine il Socio sarà considerato moroso e quindi radiato come da art. 9 dello Statuto.

Il Socio che per giustificati motivi non potesse ottemperare alla scadenza, potrà essere esentato dalla mora, sempreché faccia presente la situazione ad un membro del Consiglio, entro il 31 marzo , indicando la data la situazione che intende rispettare per il versamento. Il Consigliere contattato si farà carico di riportare in Consiglio la comunicazione, per una valutazione della congruità della richiesta ed eventuale approvazione.

*Statuto Art.9 " I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci ".*

Livorno 27 novembre 2015

